****

**PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E LA QUESTURA DI MANTOVA PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE**

**TRA**

- il Comune di Porto Mantovano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Salvarani, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune, strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano, cod. fisc. 80002770206;

**E**

la Questura di Mantova – Divisioni Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_domiciliato per la carica presso il Reparto Digos, Piazza Sordello, 46

**PREMESSO CHE:**

- il Comune è subentrato con i suoi dati anagrafici nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) detenuta dal Ministero dell’Interno nel mese di novembre 2018;

- l’art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 prevede che gli uffici anagrafici comunali siano tenuti al rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca, alle pubbliche amministrazioni richiedenti per esclusivo uso di pubblica utilità, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dell’art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (art. 3 bis legge 7 agosto 1990 n. 241);

- i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni (art. 18 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241);

- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 così modificato dall'art. 15, comma 1, legge n. 12 novembre 2011 n. 183);

- si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini; per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

- al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire, alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

- l’articolo 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005 precisa che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente;

- l’articolo 50, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 precisa che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altre pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico; tale attività si svolge secondo le modalità individuate dall’AgiD con le Linee Guida;

- l’AgiD ha adottato nel giugno del 2013 le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle PA”;

- il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015, conferma le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate nelle Linee guida dell'AgID, prescrivendo pertanto alle Pubbliche Amministrazione l'adozione delle stesse;

- l’articolo 62 del d.lgs. 82/2005 in materia di "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sottolinea al comma 3 che "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto";

- il DPCM 10 novembre 2014, n. 194, in relazione alla futura Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, dispone all'art. 5, comma 4, che “il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo, altresì, agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco”;

- il presente schema di protocollo d’intesa è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. …… in data ……………… per la consultazione e l’accesso dei dati contenuti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune (eventualmente debitamente allineata con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), relativamente ai soggetti iscritti anagraficamente nel Comune;

- il soggetto fruitore ha richiesto di aderire al presente protocollo d’intesa al fine dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali;

**TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – Definizioni**

*Soggetto fruitore:* Questura di Mantova per visionare le informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

*Dati in consultazione*: il dato per il quale viene fornita la possibilità di accedere in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all’interno del sistema informativo proprietario.

*Dato in fruibilità*: il dato acceduto tramite trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

*Visura anagrafica*: documento informatico erogato, ai sensi dell’art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avente forza probatoria di cui all’art. 2712 c.c. “riproduzione informatica” e contenente informazioni anagrafiche certificate aggiornate in tempo reale e prelevate direttamente dall’Anagrafe comunale della popolazione residente/Anagrafe comunale della popolazione residente debitamente allineata con l’Anagrafe nazionale/Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Le visure anagrafiche riguardano informazioni puntuali relative alla Nascita, Residenza, Cittadinanza, Stato di Famiglia, Stato Civile, Esistenza in vita, Morte, Matrimonio, Unione Civile, Stato Libero, Stato Famiglia e Stato civile, Stato di Famiglia con rapporti di parentela, Storica di Cittadinanza, Storica di Residenza, Stato Famiglia AIRE, Residenza AIRE.

**ART. 2** **– Oggetto del Protocollo**

Il Comune autorizza l’accesso ai dati anagrafici, di specifica competenza, detenuti dall’Ente e inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente al fine di consentire alla Questura di Mantova – *Reparto Digos –* la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche contenute nella banca dati comunale dei servizi demografici on line, accessibili dal sito internet comunale.

A tal fine la Questura di Mantova si impegna a:

a) utilizzare l’accesso ai dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale. L’accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base di visure anagrafiche specificamente dettagliate;

b) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;

c) non cedere né divulgare a terzi i dati anagrafici oggetto di accesso;

d) non trasmettere alcuna richiesta di certificati, informative, conferme di dati o richieste di elenchi con strumenti diversi dal collegamento telematico alla banca dati anagrafica, fatte salve particolari esigenze informative non ricomprese nella suddetta piattaforma;

e) rispettare le norme sul Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare l’individuazione e istruzione degli incaricati al trattamento e l’adozione di specifico registro del trattamento.

**ART. 3** – **Dato oggetto di consultazione**

Il Comune consente l’accesso telematico tramite specifica piattaforma tecnologica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure anagrafiche.

L’accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali del soggetto fruitore.

Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte della Questura di Mantova - Reparto Digos – sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino, ivi inclusa la visualizzazione del documento identificativo correlato;
2. ricerche dei nuclei famigliari per via di residenza e cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

È esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe.

Per richieste di elenchi e di visure non ricomprese nel servizio, si dovrà procedere utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it)

**ART. 4 – Privacy e ruoli**

Ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs 196/2003 modificato nel D.lgs 101/2018 ed in conformità dell’articolo 3 del DPCM 194/2014, titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR è il Ministero dell’Interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza; Sogei – Società informatica del Ministero dell’Economia e Finanze è Responsabile del trattamento.

Il Comune di Porto Mantovano (MN), rappresentato dal Sindaco Massimo Salvarani, è contitolare del trattamento limitatamente alla registrazione-certificazione dei dati anagrafici di propria competenza.

Il Sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, esercita tale funzionale statale quale ufficiale di governo.

Il Comune, quale contitolare, provvede alle seguenti attività:

a) adozione del registro dei trattamenti;

b) nomina del Data Protection Officer e comunicazione all’Autorità nazionale Garante per la protezione dei dati personali;

c) individuazione, ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 aggiornato con il D.lgs.101/2018, del dirigente/responsabile di servizio nel ruolo di delegato il quale provvede a sua volta alla designazione degli incaricati i quali saranno registrati presso il sistema informativo ANPR

d) pubblicazione di specifica informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016;

e) individuazione dei responsabili al trattamento per i soggetti terzi procedenti locali che necessitano di convenzionarsi per l’accesso ai dati anagrafici di competenza comunale; detti soggetti sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;

f) conservazione e comunicazione dei dati di propria competenza;

g) adozione delle misure di sicurezza di propria competenza secondo gli standard ministeriali.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà del sistema informatico locale di accesso telematico; ha l’esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha la responsabilità di interconnettere i dati ANPR al sistema locale di accesso telematico; ha la responsabilità di allineare i dati anagrafici locali con quelli legali detenuti presso l’ANPR del Ministero dell’Interno. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nel presente protocollo d’intesa.

**ART.5 – Responsabile esterno e incaricati al trattamento**

La Questura di Mantova è nominata Responsabile al trattamento dei dati personali. Il responsabile ai sensi dell’articolo 4, n. 10, del Regolamento (UE) 2016/679, provvede a designare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, a cui saranno fornite dal Comune le credenziali personali per l’accesso telematico alla banca dati anagrafica. Il responsabile redige obbligatoriamente apposito registro di trattamento in quanto l’accesso alla banca dati si configura quale accesso su larga scala e contenente anche dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento europeo.

**Art. 6 - Modalità di autorizzazione all’accesso**

Il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare al Comune l’elenco degli utenti che devono essere abilitati all’interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all’accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dal presente protocollo d’intesa. Ogni utente abilitato dovrà essere autorizzato al trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 5 del presente protocollo d’intesa.

Il responsabile del trattamento provvede altresì a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi i nominativi dei soggetti da cancellare dall’elenco delle persone autorizzate al trattamento.

Gli incaricati al trattamento sono le persone indicate nella nota 18/11/2020 della Questura di Mantova, pervenuta al prot. **23869 del 18.11.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Data di nascita** | **Luogo di nascita** | **Qualifica** |
| *omissis* |  |  |  |  |

L’Ente dovrà evitare l’ulteriore accesso ai dati anagrafici di personale non abilitato alla consultazione.

**ART. 7 – Modalità di accesso**

Il collegamento ai dati avviene mediante modalità Web all’indirizzo internet disponibile sul sito istituzionale comunale [www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it) <https://demografici.comune.porto-mantovano.mn.it/>. Per ragioni di sicurezza, l’interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell’anagrafe della popolazione, ma su una replica costantemente aggiornata dei dati originali.

**ART. 8 – Limitazioni e responsabilità**

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall’uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

**ART. 9 – Obbligo di riservatezza**

La Questura di Mantova si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

**ART. 10 – Tutela della sicurezza dei dati**

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente le persone autorizzate al trattamento individuate ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo d’intesa.

Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo; i dati relativi agli accessi possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo e per le attività proprie dell’autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell’Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell’Autorità Garante.

La Questura di Mantova, limitatamente ai dati trattati in virtù della presente convenzione, è nominata responsabile del trattamento ed è tenuto a comunicare al Comune ,contitolare dei dati, entro il termine perentorio di 24 ore dall’evento, eventuali data breach ai propri sistemi informatici che possano compromettere i dati anagrafici acceduti; il titolare provvederà conseguentemente a comunicazione formale all’Autorità Garante Nazionale entro i termini previsti dal Regolamento europeo 679/2016

**ART. 11- Costi**

Per l’accesso alla banca dati comunale dei servizi demografici on line disponibile via Web, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d’istituto e dello specifico ruolo ricoperto dall’Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone. Rimangono a carico della Questura di Mantova i costi derivanti dalla connessione ad Internet e delle specifiche misure di sicurezza.

**ART. 12** – **Durata del protocollo**

Il presente protocollo avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui l’Amministrazione Comunale comunicherà alla Questura di Mantova - Reparto Digos per iscritto, l’abilitazione all’accesso alla predetta banca dati, per la durata di anni 5 CINQUE.

In mancanza di disdetta da parte del Comune di Porto Mantovano o da parte del Reparto, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie in base al Codice dell’Amministrazione Digitale e comunque alla normativa vigente. Qualsiasi modifica alle condizioni di cui alla presente convenzione dovrà risultare, pena nullità, da ordine scritto.

Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione alle disposizioni del Garante per la Protezione di Dati Personali, laddove dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente ed alle diposizioni di legge.

**ART. 13** **– Foro competente**

Il foro compente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune di Porto Mantovano e la Questura di Mantova - Reparto Digos, durante l’esecuzione della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Mantova.

**ART. 14** **– spese contrattuali**

Non sono previste spese contrattuali. Il presente protocollo d’intesa non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n. 131.